

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Università degli Studi di Roma Tre (nel seguito denominata "Università"), con sede legale in Roma, Via Ostiense 159, CAP 00154, C.F. e P. IVA 04400441004, nella persona del Rettore, Prof. Luca Pietromarchi, nato a Roma il 13.06.1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

E

il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, di seguito denominato CREA, con sede legale in Roma, Via Po, 14 – CAP 00198, P. IVA: 08183101008 - C.F.: 97231970589, nella persona del Presidente, Dr. Salvatore Parlato, nato a Lentini (Siracusa) il 31.01.1973, domiciliato per la ricerca presso la sede dell'ente

PREMESSO CHE:

- il CREA, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato con l'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015), è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti; in particolare il CREA è specializzato in importanti settori scientifici quali, climatologia e meteorologia, entomologia e patologia vegetale, genomica e breeding, pedologia, foreste e territorio e agronomia, inoltre ha competenze scientifiche nelle principali filiere agricole: zootecnia, vitivinicola, olearia, frutticola, orticola, agrumicola, cerealicola, florovivaistica, colture industriale e legno;
- il CREA promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- il CREA svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;
- il CREA contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;
- l'Università, quale sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altre istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati;
- l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, anche allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio, per accrescere la competitività anche sul piano internazionale, nonché di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;



- l'Università collabora con enti, centri di ricerca, istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per la partecipazione a rilevanti programmi di ricerca, fornendo competenze specifiche;
- l'Università è articolata in Dipartimenti, strutture che gestiscono, coordinano, programmano e promuovono l'attività di ricerca e l'attività didattico-formativa, dotate di autonomia organizzativa, gestionale e negoziale ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- l'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte dalle Università nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenza in ambito formativo;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i due enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare e approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifiche e operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di figure preparate all'espletamento delle attività professionali che attengono alle diverse fasi delle attività e alla specializzazione di professionisti del settore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente richiamate nel presente articolo.

Articolo 2

(Finalità dell'accordo)

1. L'Università e il CREA intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, che allo sviluppo e alla realizzazione di programmi di ricerca, nonché alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo e a diffondere le conoscenze, con particolare riguardo agli ambiti di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) produzioni vegetali,

- b) allevamento animale,
- c) enologia,
- d) alimenti e nutrizione,
- e) politiche agricole
- f) bio-economia.

2. L'Università e il CREA intendono collaborare, inoltre, nell'ambito dei corsi di studio attivi presso l'Università, per lo svolgimento di attività didattiche istituzionali curriculari, nonché per la realizzazione di attività di alta formazione e di altre attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento dei laureati, ivi comprese quelle finalizzate all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

3. Tali collaborazioni possono svolgersi negli ambiti indicati di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) insegnamenti curriculari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti;
- b) attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale;
- c) borse di studio, *stage* e tirocini da svolgere presso il CREA;
- d) promozione della cultura scientifica, tecnologica, tecnica;
- e) organizzazione di convegni, seminari, *workshop*, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
- f) partecipazione congiunta a programmi di istruzione e formazione regionali, nazionali, europei e internazionali;
- g) partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- h) collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse.

Articolo 3

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

1. I rapporti tra le parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- a) nel presente accordo;
- b) nei protocolli esecutivi, di cui al successivo art 4, stipulati in esecuzione del presente accordo;
- c) nelle convenzioni attuative per *stage* e tirocini formativi, di cui al successivo art. 5, stipulate in esecuzione del presente accordo;
- d) in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

2. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a) a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- b) -a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Articolo 4 **(Protocolli esecutivi)**

1. In attuazione del presente accordo l'Università e il CREA stipuleranno protocolli esecutivi per la formalizzazione della reciproca collaborazione ai fini della realizzazione delle singole iniziative di ricerca scientifica e/o di formazione, che verranno programmate di comune intesa.
2. Per l'Università i protocolli esecutivi potranno essere stipulati dalle singole strutture dipartimentali di volta in volta interessate; per il CREA potranno essere stipulati dai singoli Centri di Ricerca competenti per materia.
3. I protocolli esecutivi definiranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per il perseguimento delle finalità congiunte, ivi compresa l'eventuale messa a disposizione delle strutture, dei servizi necessari al funzionamento delle strutture medesime e l'eventuale interscambio tra i docenti universitari ed i ricercatori del CREA.
4. I protocolli esecutivi potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni, da attuarsi nelle sedi del CREA e dell'Università, e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dai due enti.
5. I Protocolli esecutivi dovranno indicare:
 - a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
 - b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di eventuali oneri;
 - c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - d) il personale coinvolto;
 - e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli del CREA;
 - f) gli eventuali contributi finanziari che verranno utilizzati, provenienti da soggetti terzi;
 - g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Art. 5 **(Stage e tirocini formativi)**

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 4 del presente accordo, Università e CREA possono attivare *stage* e tirocini curriculari, di formazione e orientamento che, in attuazione della normativa vigente e sulla base dei corsi di studio attivi presso l'Università, sono disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi.
2. Tali convenzioni saranno stipulate con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento adottato dall'Università e nel Regolamento per il conferimento di borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero a scopo formativo adottato dal CREA.
3. Gli *stage* e i tirocini dovranno essere attivati attraverso la piattaforma *JOBSOUL*.
4. In nessun caso, lo svolgimento di attività di tirocinio, di *stage* e la fruizione di eventuali borse di studio danno luogo a rapporti di lavoro, né con l'Università, né con il CREA.

Art. 6

(Responsabili e Comitato scientifico)

1. L'Università indica quale referente e responsabile dell'attuazione del presente accordo il Rettore o suo delegato.
2. Il CREA indica quale referente e responsabile dell'attuazione del presente accordo il Presidente o suo delegato.
3. Ai fini dell'attuazione del presente accordo e per il coordinamento delle attività, viene istituito un Comitato scientifico paritetico, con le seguenti funzioni:
 - a) favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'accordo e il rispetto di quanto in esso previsto;
 - b) individuare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione, ferma restando l'autonomia decisionale e organizzativa delle singole strutture coinvolte e dei rispettivi organi;
 - c) valutare e proporre ai due enti eventuali modifiche del presente Accordo.
4. Oltre ai responsabili o delegati, di cui ai commi 1 e 2, fanno parte del Comitato scientifico due rappresentanti dell'Università e due rappresentanti del CREA designati dai rispettivi rappresentanti legali.
5. Nel corso della durata del presente accordo di collaborazione, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato scientifico, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 7

(Regole di comportamento presso la sede dall'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

Art. 8

(Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

Le Parti reciprocamente s'impegnano a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto e ad utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente Accordo. Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, da esplicitare all'atto della stipula dei relativi protocolli operativi, conformemente alle rispettive finalità istituzionali. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni, seminari, solo dopo aver

verificato preventivamente la non brevettabilità degli stessi. Resta fermo la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca. E' consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 9

(Trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula dell'Accordo, dei Protocolli esecutivi e delle Convenzioni attuative, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 10

(Promozione dell'immagine)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi dell'Università e del CREA possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 12

(Durata e recesso)

Il presente Accordo ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato Scientifico di cui all'art.8. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito dei Protocolli esecutivi devono comunque essere portati a compimento.

Art. 13

(Oneri finanziari e costi)

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 14

(Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Art. 15

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

Art. 16

(Registrazione)

Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86.

Le spese di bollo dell'atto a carico delle parti in egual misura (complessivi Euro 16,00) verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'Università.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata

Firmato digitalmente da

SALVATORE PARLATO

CN = PARLATO
SALVATORE
C = IT

